

Atto di avviso

Notifica per pubblici proclami

In ottemperanza alla ordinanza resa dal TAR Lazio – Roma, sez. IV

n. 2342/2022 del 07/04/2022

nel giudizio recante R.G. 2818/2022

Il sottoscritto **Avv. Vincenzo Capuano** (CF. CPNVCN81E25C129S), in qualità di difensore di **Francesca Banchetti**, nata a Sarno (SA) il 16/12/1979 (c.f. BNCFNC79T56I4380) e residente a Castellammare di Stabia alla Via Rispoli n. 113, in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 2342/2022 resa dal TAR Lazio Roma, Sez. IV, nell'ambito del giudizio rg 2818/2022,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G.2818/2022;
- il ricorso è stato presentato da **Francesca Banchetti**, nata a Sarno (SA) il 16/12/1979 (c.f. BNCFNC79T56I4380) e residente a Castellammare di Stabia alla Via Rispoli n. 113;
- il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Formez PA**, in persona del l.r.p.t.; c) **Commissione per l'attuazione del progetto Ripam**, in persona del l.r.p.t.; d) il **Commissione esaminatrice, in persona del l.r.p.t.**, tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12;
- il ricorso è stato notificato ai seguenti potenziali controinteressati: Simona Ferraro, nata il 11/10/1995 in VICO EQUENSE (NA) c.f.FRRSMN95R51L845R residente in Vico Equense (NA) alla Via Giovanni Battista della Porta n. 26 (posiz. 610); Maria Letizia Stiffa, nata il 13/01/1983 in VICO EQUENSE (NA), c.f.STFMLT83A53L845F, residente in Piano di Sorrento (NA) alla Via Bagnulo n. 124- Interno: 4 (posiz. 724);
- con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenerne l'annullamento: **1)** graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), profilo "Giuri", presso il distretto della Corte d'Appello di Napoli per 956 posti, approvata dalla Commissione RIPAM, pubblicata in data 14/01/2022, nella parte in cui colloca la ricorrente al posto n.869 con un punteggio di 27,40; **2)** verbali della Commissione esaminatrice, dal contenuto ed estremi sconosciuti, nella parte in cui non viene attribuito il punteggio integrativo di 2 punti alla ricorrente ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) n. i; **3)** in subordine, il bando di concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), nella parte in cui prevede, all'art. 6, comma 2, lett. b), n. i, il riconoscimento

di 2 punti ulteriori esclusivamente nei confronti dei candidati che hanno conseguito titoli ulteriori “che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”, ovvero non prevede espressamente il riconoscimento del medesimo punteggio integrativo anche a coloro che hanno conseguito “solo” il Diploma di Laurea o la Laurea magistrale; **4)** bando di concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), nella parte in cui prevede all’art. 6, comma 2, lett. a), ove è stabilito che “qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell’art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati”; **5)** tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti;

- con il ricorso è stata censurata l’ingiusta omessa valutazione del Diploma di Laurea in Giurisprudenza posseduto dalla ricorrente ex art. 6, c. 2, lett. b) n. i) del bando. Inoltre, è stata censurata l’illegittimità della previsione del bando (art. 6, comma 2, lett a)) che prevede il raddoppio del punteggio dei titoli per coloro che hanno conseguito la laurea non oltre 7 anni dalla decorrenza del termine ultimo per proporre la domanda di partecipazione al concorso;

- i motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

A-1) ERRATA INTERPRETAZIONE - Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, lettera b) n. i) del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale del 9/07/2009. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, errore di fatto, disparità di trattamento. Violazione del soccorso istruttorio. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria.

La ricorrente avrebbe dovuto ottenere la valutazione di 8,40 punti per titoli, di cui: 1,90 punti per aver conseguito il diploma di laurea con il voto di 106/110, 1,50 punti per il possesso del diploma di scuola di specializzazione in professioni legali, 2,00 punti per il possesso del diploma di laurea e 3,00 punti per l’abilitazione alla professione di Avvocato.

In data 14/01/2022 è stata pubblicata sul sito internet <http://riqualificazione.formez.it> la graduatoria del concorso *de quo*. La ricorrente risulta classificata al posto n. 869 della graduatoria presso la Corte d’Appello di Napoli con il punteggio complessivo di 27,40 di cui 21 punti per la prova scritta e solo 6,40 punti per i titoli. La Commissione esaminatrice, dunque, non ha riconosciuto alla ricorrente il punteggio di 2,00 punti per il conseguimento del diploma di laurea ex art. 6, c. 2, lett. b) n. i) del bando.

Si precisa, inoltre, che la domanda di partecipazione è stata realizzata in un format rigido predisposto dall’amministrazione, da compilare mediante “dichiarazioni”. In particolare, dopo aver indicato il titolo di accesso, il format prevedeva l’indicazione di “eventuali ulteriori titoli universitari”. La ricorrente, pertanto, dopo aver dichiarato il possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza quale titolo di accesso, si è limitata ad indicare esclusivamente il conseguimento del Diploma di Specialista in Professioni Legali, trattandosi, per l’appunto, dell’unico titolo universitario “ulteriore”.

Per questo motivo, ove la domanda di partecipazione prevede di dichiarare il “*diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso*”, la ricorrente non ha precisato alcun titolo ed il sistema ha generato “di default” l’indicazione “nessuna”.

A-2) difetto di istruttoria – omissione del soccorso istruttorio;

Ove la domanda dovesse essere considerata “carente”, il comportamento della PA resistente è illegittimo atteso che il provvedimento impugnato è stato adottato senza fare uso dei principi normativi e giurisprudenziali del dovere di soccorso istruttorio, che consentono all’amministrazione di richiedere ai partecipanti a concorsi o gare integrazioni e chiarimenti, per carenze di carattere essenzialmente formale.

A-3) ILLEGITTIMITÀ - Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, lettera b) n. i, del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale del 9/07/2009. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, errore di fatto, disparità di trattamento. Violazione del soccorso istruttorio. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

In subordine, ove si reputasse corretto l’operato della Commissione, ritenendolo meramente attuativo ed esecutivo del bando, è stato chiesto al TAR di annullare i provvedimenti impugnati attesa la violazione del Decreto Ministeriale del 9/07/2009, concernente l’equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

B) Violazione e/o falsa applicazione della direttiva n. 3/2018 – illogicità, irragionevolezza. Violazione del principio di meritocrazia della selezione pubblica. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere – Irragionevolezza – Illogicità – contrarietà ad interesse pubblico. Violazione della direttiva n. 3/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si contesta l’illegittimità della previsione di cui all’art. 6, comma 2, lett. a) del Bando, la quale prevede il raddoppio del punteggio dei titoli di cui alla stessa lettera a) per i candidati che hanno conseguito la laurea non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Tale previsione, oltre che essere in contrasto con la direttiva 3/2018 e con gli artt. 3 e 97 Cost. è illegittima in quanto irragionevole, illogica e contraria all’interesse pubblico.

- La ricorrente ha ottenuto il punteggio di 27,4 punti. Invece, ella avrebbe dovuto ottenere il punteggio di 29,4 punti di cui: 21 punti per la prova scritta, 1,90 punti per aver conseguito la Laurea con voto 106/110, 1,50 punti per il possesso del diploma di scuola di specializzazione in professioni legali, 2,00 punti per il conseguimento del diploma di laurea e 3,00 punti per l’abilitazione alla professione di Avvocato;

- in virtù del punteggio attribuito e del posizionamento in graduatoria, la ricorrente ha ottenuto la sede lavorativa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, indicata dalla stessa come quarta scelta;

- la decurtazione subita ha impedito alla ricorrente di ottenere la sede lavorativa del Tribunale di Torre Annunziata, indicata come prima scelta. Infatti, l’ultimo candidato ad aver ottenuto la predetta sede ha conseguito il punteggio di 28,5 punti (posizione n. 724).

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato chiesto al TAR adito:

in via istruttoria: ai sensi dell’art. 46 c.p.a, è stato chiesto alle amministrazioni resistenti di

produrre tutti i verbali della Commissione esaminatrice. In caso negativo, è stato chiesto all'Ill.mo Sig. Presidente, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., di ordinare l'acquisizione di tutti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria;

in via cautelare: e già in sede monocratica, sospendere gli atti gravati e rettificare il punteggio attribuito alla ricorrente;

nel merito: accogliere il ricorso, previa adozione delle misure cautelari richieste. Con ogni ulteriore statuizione anche in ordine alle spese di giudizio da corrispondere in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario;

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i partecipanti al Concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia – **profilo GIURI- Corte d'Appello di Napoli – posizionati nella relativa graduatoria dalla posizione n. 1 alla posizione n. 868;**

- lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 2818/2022) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

- la ordinanza, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami è la n. 2342/2022, resa dal TAR Lazio – Roma, sez. IV, in data 07/04/2022;

Di seguito si riporta il testo integrale del ricorso:

**“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA
RICORSO**

*Nell'interesse di **Francesca Banchetti**, nata a Sarno (SA) il 16/12/1979 (c.f. BNCFNC79T56I4380) e residente a Castellammare di Stabia alla Via Rispoli n. 113, rappresentata e difesa in forza di mandato in calce al presente atto rilasciato su foglio separato, dall'Avvocato Vincenzo Capuano (CF. CPNVCN81E25C129S), il quale indica il seguente indirizzo pec vincenzo.capuano@ordineavvocatita.it da intendersi quale domicilio digitale, ed il numero fax n. 081/19331149,*

CONTRO

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica**, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difesa ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- **FORMEZ PA**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma al Viale Marx, 15 (protocollo@pec.formez.it) e domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- **Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)** nominata con Decreto interministeriale del 16 maggio 2018, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica,

rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- **Commissione esaminatrice** di tutti i profili del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

nei confronti di

- Simona Ferraro, nata il 11/10/1995 in VICO EQUENSE (NA) c.f.FRRSMN95R51L845R residente in Vico Equense (NA) alla Via Giovanni Battista della Porta n. 26 (posiz. 610);

- Maria Letizia Stiffa, nata il 13/01/1983 in VICO EQUENSE (NA), c.f.STFMLT83A53L845F, residente in Piano di Sorrento (NA) alla Via Bagnulo n. 124-Interno: 4 (posiz. 724);

nonché nei confronti di

- tutti i candidati classificati in posizione antecedente rispetto a quella della ricorrente (n. 869);

per l'annullamento

previa adozione delle misure cautelari, ivi compresa quella monocratica ex art. 56 c.p.a.

- della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), profilo "Giuri", presso il distretto della Corte d'Appello di Napoli per 956 posti, approvata dalla Commissione RIPAM, pubblicata in data 14/01/2022, nella parte in cui colloca la ricorrente al posto n.869 con un punteggio di 27,40 **(all. 1)**;

- dei verbali della Commissione esaminatrice, dal contenuto ed estremi sconosciuti, nella parte in cui non viene attribuito il punteggio integrativo di 2 punti alla ricorrente ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) n. i;

- in subordine, del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), **nella parte in cui prevede**, all'art. 6, comma 2, lett. b), n. i, il riconoscimento di 2 punti ulteriori esclusivamente nei confronti dei candidati che hanno conseguito titoli ulteriori "che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso", **ovvero non prevede espressamente** il riconoscimento del medesimo punteggio integrativo anche a coloro che hanno conseguito "solo" il Diploma di Laurea o la Laurea magistrale **(all. 2)**;

- del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale dell'area

funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), **nella parte in cui prevede** all'art. 6, comma 2, lett. a), ove è stabilito che "qualora la laurea sia stata conseguita **non oltre sette anni** dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati";

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti.

FATTO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri indicava, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) nominata con Decreto interministeriale del 16 maggio 2018, un concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), presso la Corte di Cassazione e presso le Corti d'Appello, di cui 956 unità per la Corte d'Appello di Napoli.

La ricorrente, in possesso di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, ha presentato domanda di partecipazione **(all. 3)** alla procedura concorsuale per il profilo giuridico, presso il distretto della Corte d'Appello di Napoli per il quale erano previsti dal bando 956 unità di personale.

La procedura concorsuale prevedeva la valutazione dei titoli e lo svolgimento di una prova scritta consistente in un test a risposta multipla di 40 quesiti da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti.

La ricorrente ha svolto detta prova il giorno 24 novembre 2021, superandola con il punteggio di 21/30 **(all. 4)**.

La Commissione esaminatrice, nominata dalla Commissione RIPAM per l'esame delle domande dei candidati ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, ha redatto la graduatoria definitiva di merito per ciascuna Corte d'Appello, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli a quello riportato nella prova scritta.

In data 14/01/2022 sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei sul sito <http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-pubblico-titoli-e-prova-scritta-base-distrettuale-reclutamento-tempo-determinato>. La ricorrente ha appreso di essersi qualificata al posto n. 869 della graduatoria finale di merito presso la Corte d'Appello di Napoli con il punteggio complessivo di 27,40.

Come si avrà modo di verificare, la procedura soffre di alcune vizi che ne hanno inficiato gli esiti.

E infatti, la ricorrente avrebbe dovuto ottenere il punteggio di 29,4 punti di cui: 21 punti per la prova scritta, 1,90 punti per aver conseguito la Laurea con voto 106/110, 1,50 punti per il possesso del diploma di scuola di specializzazione in professioni legali, **2,00 punti per il conseguimento del diploma di laurea** e 3,00 punti per l'abilitazione alla professione di Avvocato.

In particolare, dunque, non le sono stati attribuiti i 2,00 punti previsti dall'art. 6, comma 2, lett. b) n. I del bando

In virtù del punteggio attribuito e del posizionamento in graduatoria, la ricorrente ha ottenuto la sede lavorativa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, indicata come quarta scelta.

La ricorrente, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, con nota pec del 21/01/2022 ha chiesto alle amministrazioni coinvolte di rettificare il punteggio illegittimamente attribuito.

Tuttavia, l'istanza non ha mai avuto alcun riscontro.

*La decurtazione subita ha impedito alla ricorrente di ottenere la sede lavorativa del Tribunale di Torre Annunziata, indicata come prima scelta. Come evince dalla graduatoria stilata con criterio dell'assegnazione **(all. 5)** l'ultimo candidato ad aver ottenuto la predetta sede ha conseguito il punteggio di 28,5 punti (posizione n. 724).*

*Infine, si evidenzia che la fattispecie odierna è simile ad altre numerose già affrontate da **Codesto Ill.mo TAR (ex multis ordinanza n. 1173/2022 resa in giudizio R.G. 609/2022)**.*

Gli atti ed i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa adozione delle misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) SULLA PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 2, LETT. B) N. I DEL BANDO

1) ERRATA INTERPRETAZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, lettera b) n. i) del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale del 9/07/2009. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, errore di fatto, disparità di trattamento. Violazione del soccorso istruttorio. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria.

La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), presso la Corte d'Appello di Napoli (956 unità di personale) per il profilo giuridico.

Il bando in discorso prevedeva, all'art. 2, comma 1, lett. c), tra i requisiti di partecipazione per il predetto profilo, il possesso di laurea (L) in:

- L-14 Scienze dei servizi giuridici;
- ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza;
- ovvero laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;
- ovvero laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza;

L'art. 6, comma 2, del bando di concorso prevedeva che "Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti:

a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso):

vi. 106, punti 1,90;

[...]

b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:

i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00;

[...]

iv. diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL): punti 1,50;

[...]

c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato".

Come evincibile dalla semplice lettura della domanda di partecipazione versata in atti, la ricorrente ha dichiarato di aver conseguito un Diploma di Laurea in con il punteggio di 106/110 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II in data 08/03/2006, nonché un diploma di specializzazione in professioni legali e, infine, di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.

Pertanto, secondo quanto stabilito dal bando, la ricorrente avrebbe dovuto ottenere 8,40 punti per titoli: 1,90 punti per aver conseguito il diploma di laurea con il voto di 106/110, 1,50 punti per il possesso del diploma di scuola di specializzazione in professioni legali, 2,00 punti per il possesso del diploma di laurea e 3,00 punti per l'abilitazione alla professione di Avvocato.

In data 14/01/2022 è stata pubblicata sul sito internet <http://riqualificazione.formez.it> la graduatoria del concorso de quo. La ricorrente risulta classificata al posto n. 869 della graduatoria presso la Corte d'Appello di Napoli con il punteggio complessivo di 27,40 di cui 21 punti per la prova scritta e solo 6,40 punti per i titoli.

La Commissione esaminatrice, dunque, non ha riconosciuto alla ricorrente il punteggio di 2,00 punti per il conseguimento del diploma di laurea **ex art. 6, c. 2, lett. b) n. i) del bando.**

Con nota pec del 21/01/2022 la ricorrente ha chiesto alle amministrazioni coinvolte di rettificare il punteggio illegittimamente attribuito.

Tuttavia, l'istanza non ha mai avuto alcun riscontro.

Com'è noto, alcune procedure concorsuali (come quella in esame) consentono la partecipazione anche ai laureati triennali in scienze giuridiche (che hanno ottenuto una cd. laurea breve), salvo valutare, eventualmente, in modo diverso i titoli, attribuendo un punteggio superiore alla laurea magistrale/diploma di laurea/laurea specialistica, rispetto alla "semplice" laurea triennale.

Tuttavia, in alcun modo, la laurea che sia proseguimento del percorso triennale può essere valutata in modo "superiore" rispetto alla laurea magistrale o al diploma di laurea.

Dunque, la Commissione avrebbe dovuto attribuire il punteggio di 2 punti **a tutti coloro che hanno conseguito diploma di laurea e laurea magistrale** e, a seguito di specifica indicazione nella domanda di partecipazione nella sezione "titoli ulteriori", **anche a tutti coloro che hanno conseguito la specialistica.**

Invece, secondo l'interpretazione della Commissione, del tutto irragionevole ed illogica, il candidato che si è laureato in Giurisprudenza (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento) riceverebbe soltanto il punteggio per i voti conseguiti in sede di esame di laurea, mentre il candidato laureato triennale otterrebbe l'integrazione di due punti per il conseguimento della specialistica.

Nel caso di specie è evidente la disparità di trattamento tra i candidati.

La censurata interpretazione del bando, inoltre, si pone in aperto contrasto con il Decreto interministeriale del 9/07/2009 che, ai fini delle procedure concorsuali equipara la laurea magistrale in giurisprudenza al diploma di laurea e alla laurea specialistica (3+2).

*La ricostruzione proposta è stata condivisa anche da Codesto Ill.mo Tar. In particolare, secondo **T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, ordinanza n.1173/2022**, resa in giudizio vertente su identica fattispecie “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il **diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale**. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’**illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati** che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (ex multis **T.a.r. Lazio - Roma, sez. III ter, n. 12613 del 2021; T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, n. 1739 del 2022**).*

*Ebbene, in virtù del punteggio attribuito e del posizionamento in graduatoria, la ricorrente non ha ottenuto l’ambita sede lavorativa del Tribunale di Torre Annunziata (indicata come prima scelta). Se avesse ottenuto il punteggio legittimamente spettante, **pari a 29,4 punti**, invece, la ricorrente si sarebbe **posizionata al n. 596 in graduatoria** e avrebbe, con certezza, ottenuto la predetta sede. E infatti, come è evincibile dalla graduatoria compilata per assegnazioni (**doc. 5**), ben 8 candidati classificati in posizione successiva al n. 596 sono stati assegnati presso il Tribunale di Torre Annunziata.*

Segue: sulla completezza della domanda di partecipazione.

*Va ulteriormente precisato che la domanda di partecipazione è stata realizzata in un format rigido predisposto dall’amministrazione, da compilare mediante “dichiarazioni”. In particolare, dopo aver indicato il titolo di accesso, il format prevede l’indicazione di **“eventuali ulteriori titoli universitari”**. La ricorrente, pertanto, dopo aver dichiarato il possesso del diploma di laurea quale titolo di accesso, si è limitata ad indicare esclusivamente il conseguimento del Diploma di Specialista in Professioni Legali, trattandosi, per l’appunto, dell’unico titolo universitario **“ulteriore”**.*

*Per questo motivo, ove la domanda di partecipazione prevede di dichiarare il “diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che **siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso**”, la ricorrente non ha precisato alcun titolo ed il sistema ha generato “di default” l’indicazione **“nessuna”**.*

*Già dalla semplice lettura del bando e del format di domanda risulta di palmare evidenza che soltanto coloro che hanno conseguito la cd. laurea 3 + 2 **avrebbero dovuto specificare il titolo “ulteriore” conseguito**, non essendo stato indicato in precedenza nella domanda di partecipazione.*

Ma v’è di più.

Il RIPAM, nel fornire indicazioni in merito alla compilazione del format, ha specificato espressamente che il candidato avrebbe dovuto inserire esclusivamente titoli diversi ed ulteriori rispetto a quelli già dichiarati come titolo d’accesso!!

Dunque, non solo il testo del bando e della domanda di partecipazione, ma pure le indicazioni fornire dalla P.A. procedente sulla compilazione del format, hanno indotto la ricorrente a non indicare, nuovamente, il possesso del diploma.

2) DIFETTO DI ISTRUTTORIA – OMISSIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.

La domanda amministrativa della ricorrente è completa in ogni dettaglio. Tuttavia, laddove il Collegio dovesse ritenerla carente, Voglia annullare i provvedimenti impugnati per la violazione, da parte della P.A. procedente, dell'art. 6, comma 1, lett b), secondo periodo della l. 241/1990 in tema di "soccorso istruttorio", a norma del quale il responsabile del procedimento "può chiedere il **rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete** e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".

Il comportamento della PA resistente è illegittimo atteso che il provvedimento impugnato è stato adottato senza fare uso dei principi normativi e giurisprudenziali del **dovere di soccorso istruttorio**, che consentono all'amministrazione di richiedere ai partecipanti a concorsi o gare integrazioni e chiarimenti, **per carenze di carattere essenzialmente formale**.

L'amministrazione procedente, nel caso di specie, avrebbe dovuto fare uso del soccorso istruttorio **al fine di riportare chiarezza nel procedimento in oggetto**. Ciò anche alla luce, per un verso, della formulazione quantomeno fraintendibile della previsione di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) n. i del bando, nonché delle indicazioni fuorvianti fornite dal RIPAM in merito alla compilazione della domanda, per altro verso, della proposizione dell'istanza di rettifica trasmessa dalla ricorrente in data 21/02/2022 e rimasta inesitata.

3) ILLEGITTIMITÀ - Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, lettera b) n. i, del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale del 9/07/2009. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, errore di fatto, disparità di trattamento. Violazione del soccorso istruttorio. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

In subordine, ove si reputasse corretto l'operato della Commissione, ritenendolo meramente attuativo ed esecutivo del bando, Voglia l'Ill.mo Collegio adito annullare quest'ultimo **nella parte in cui prevede**, all'art. 6, comma 2, lett. b), n. i, il riconoscimento di 2 punti esclusivamente nei confronti dei candidati che hanno conseguito titoli ulteriori "che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso", **ovvero non prevede espressamente** il riconoscimento del medesimo punteggio integrativo anche a coloro che hanno conseguito "solo" il Diploma di Laurea o la Laurea magistrale. Siffatta previsione, infatti, viola in modo palese il D.M. 9 luglio 2009, con il quale è stata disposta **l'equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)**, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

L'art. 1 prevede che "I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo

la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto”; detta tabella equipara la Laurea vecchio ordinamento (4 anni) alla Laurea specialistica (3+2) della classe LS 22/S in Giurisprudenza (di cui al D.M. n. 509/99) ed alla Laurea magistrale (5 anni) della classe LMG/01 in Giurisprudenza (di cui al D.M. n. 270/04).

Ove fosse riconosciuta la bontà dell’operato della Commissione, inoltre, il bando sarebbe illegittimo pure per la manifesta illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento causata proprio dall’applicazione della clausola di cui all’art. 6. Risulta evidente, infatti, la discriminazione tra concorrenti, essendo pregiudicati coloro che hanno il titolo di laurea magistrale e o diploma di laurea (ciclo unico), rispetto ai laureati con cd. 3+2.

L’illegittimità della norma in discorso è viepiù evidente se si considera che nell’ambito di un precedente concorso pubblico, la medesima estendeva il riconoscimento del punteggio anche ai laureati a “ciclo unico”.

Si tratta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato in G.U. n. 50 del 30/06/2020.

In tal caso, il bando prevedeva all’art. 9 l’attribuzione di un punteggio ulteriore di “0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione **ovvero per la laurea a ciclo unico**” (all. 6).

La ricorrente ha partecipato anche al concorso in parola e, come si evince dalla domanda di partecipazione versata in atti, ove richiesto di indicare un titolo ulteriore non ha (re)inserito il titolo di ammissione (diploma di laurea in giurisprudenza), risultando l’indicazione “nessuna” (all. 7). Nel caso di specie, tuttavia, la Commissione ha attribuito il punteggio previsto (all. 8).

Emerge, dunque, da un lato, l’illegittimità della clausola di cui all’art. 6, comma 2, lett. b) n. i, del concorso oggetto del presente gravame, con la quale i laureati “a ciclo unico” sono stati esclusi dall’assegnazione del punteggio integrativo e, dall’altro, la contraddittorietà della condotta della Commissione esaminatrice, la quale ha formulato ed interpretato, in modo completamente diverso la medesima clausola concorsuale a distanza di pochi mesi.

B) SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA PREVISIONE DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 2, LETT. A) DEL BANDO.

Violazione e/o falsa applicazione della direttiva n. 3/2018 – illogicità, irragionevolezza. Violazione del principio di meritocrazia della selezione pubblica. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere – Irragionevolezza – Illogicità – contrarietà ad interesse pubblico. Violazione della direttiva n. 3/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ulteriore profilo di illegittimità del bando in parola è insito nella clausola di cui all’art. 6, comma 2, lett. a), ove si prevede che “qualora la laurea sia stata conseguita **non oltre sette anni** dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell’art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati”. Non si comprende il motivo per il quale la PA abbia indicato un certo arco temporale (7 anni) entro il quale il titolo di studio conseguito debba essere valutato il doppio. Come se al

trascorrere di un certo arco temporale la PA avesse collegato la “non attualità” o anche “l’obsolescenza” delle conoscenze acquisite, tali da giustificare il riconoscimento di un punteggio superiore a chi ha conseguito il titolo in tempi più recenti.

Né tantomeno è dato comprendere il motivo per il quale l’indicazione del periodo di tempo sia ricaduta proprio sul periodo di “sette anni”.

Deve considerarsi, pertanto, illegittima una clausola siffatta dal momento che questa è assolutamente incompatibile con l’interesse pubblico alla selezione dei “candidati migliori” cui è protesa la procedura concorsuale per l’assunzione alle dipendenze della P.A.

Né può giustificarsi tale previsione con l’interesse pubblico allo svecchiamento della P.A. Infatti, la clausola non garantisce affatto una premialità per i giovani candidati, ma solo per coloro che hanno conseguito il titolo negli ultimi sette anni, prescindendo dall’età anagrafica. A scopo meramente esemplificativo, rispetto alla ricorrente, che ha conseguito una laurea in giurisprudenza nel 2006, all’età di 26 anni, risulterebbe preferito chi, pur essendo coetaneo della stessa, ha conseguito il titolo successivamente per scelta o per ritardo nella conclusione degli studi.

*Insomma, il rischio concreto è quello di **favorire candidati aventi profili curriculari con caratteristiche incompatibili o addirittura contrarie ai principi meritocratici che sorreggono le procedure concorsuali.***

La previsione in parola, inoltre, viola la direttiva n. 3/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica, nella quale è riaffermata la parità di condizioni tra i concorrenti nonché la necessità di un’altrettanto paritaria valutazione e che ribadisce, ulteriormente, che “i requisiti di ammissione ai concorsi vanno definiti tenendo conto della finalità del concorso, che è di selezionare i candidati migliori”. Voglia, pertanto, l’Ill.mo Collegio adito, dichiarare illegittima la clausola di cui all’art. 6, comma 2, lett. a), del bando e, per l’effetto, ordinare alla Commissione esaminatrice di rettificare la graduatoria impugnata.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che le amministrazioni resistenti, nel costituirsi in giudizio, ai sensi dell’art. 46 c.p.a., producano tutti i verbali della Commissione esaminatrice. In caso negativo, si chiede che l’ill.mo Sig. Presidente, ai sensi dell’art. 65 c.p.a., ordini l’acquisizione di tutti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell’istruttoria.

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus boni iuris emerge dai motivi esposti in narrativa.

È altresì presente il periculum in mora.

*L’esecuzione dei provvedimenti impugnati ha comportato l’assegnazione della ricorrente in una sede diversa (Santa Maria Capua Vetere - quarta scelta) rispetto a quella di Torre Annunziata (prima scelta), con notevole aggravio di spese a proprio carico e difficoltà di gestione della propria vita familiare. Ella, infatti, insieme alle due figlie minori, risiede nel Comune di Castellammare di Stabia (**all. 9**), città confinante con Torre Annunziata ove è collocata l’ambita sede lavorativa, ma a distanza di circa 60 km dalla sede del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ove è stata assegnata.*

Ella, pertanto, sta subendo un pregiudizio rilevante in ordine alle superiori spese di trasferta, nonché alla gestione della propria sfera familiare.

Sicché, al fine di adeguatamente tutelare in sede cautelare la posizione della ricorrente (anche tenendo in considerazione l’interesse pubblico), si chiede all’Ill.mo Collegio adito di fare uso della tecnica del cd. remand e quindi di ordinare alla P.A. convenuta di rivedere il

provvedimento impugnato mondandolo dai vizi che lo riguardano e, per l'effetto, assegnare la ricorrente alla sede del Tribunale di Torre Annunziata.

Sul punto, è opportuno evidenziare che a seguito delle numerose rinunce da parte di candidati risultati assegnatari della predetta sede lavorativa, risultano, allo stato, molti posti vacanti. In ogni caso, Voglia il Collegio adottare ogni altra misura cautelare utile a soddisfare il suo interesse, anche attraverso la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, ordinando alle Amministrazioni resistenti di rettificare la graduatoria, attribuendo alla ricorrente il punteggio di 29,4 punti ed il relativo più utile posizionamento in graduatoria.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, previa adozione delle misure cautelari richieste. Con ogni ulteriore statuizione anche in ordine alle spese di giudizio da corrispondere in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.

ISTANZA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede, sin da ora, di essere eventualmente ammessi all'integrazione del contraddittorio con la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, c.p.a., 151 c.p.c. e art. 19 del d.lgs. n. 33/2013.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che il presente giudizio è soggetto al versamento del contributo unificato pari ad €325,00 poiché avente oggetto pubblico impiego.

Napoli/Roma, lì 14/03/2022

Avv. Vincenzo Capuano”

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal TAR Lazio – Roma, sez. IV con l'Ordinanza cautelare n. 2342/2022: *“la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

“1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra

l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento. A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta".

AVVISA, ALTRESI', CHE

al presente avviso sono allegati il ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 07 aprile 2022, n. 2342/2022, sub r.g. 2818/2022;

AVVISA, INFINE, CHE

la P.A. dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, **da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC vincenzo.capuano@ordineavvocatita.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.**

Napoli/Roma, 05/05/2022

Avv. Vincenzo Capuano